Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 276**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 31 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 31 OTTOBRE 1962:

Supplemento n. 1.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1500.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1501.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

Supplemento n. 2.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1502.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

Supplemento n. 3.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1503.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1504.
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della *previdenza sociale* per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1505.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1506.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 16 ottobre 1962, n. 1507.
Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

Supplemento n. 4.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1508.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1509.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

Supplemento n. 5.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1510.
Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1511.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1512.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1513.
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1514.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

Supplemento n. 6.
LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1515.
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 31 OTTOBRE 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1962, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(6276)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1962, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 339

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SCIUBA Vincenzo Amelio fu Eustachio, nato a Campo di Giove (L'Aquila) il 1° settembre 1904, partigiano combattente. — Con grande sprezzo del pericolo, si trasferiva nelle retrovie nemiche unitamente ai fratelli; organizzava una agguerrita Banda con la quale compiva brillanti operazioni di guerra; assisteva centinaia di prigionieri alleati riuscendo e fare loro varcare le linee con perfetta ed audace organizzazione; proteggeva le popolazioni tanto da diventare per le sue doti di mente e di cuore favorevolmente popolare tra le genti della Maiella e da suscitare l'ammirazione degli stessi Alleati. — Abruzzo, 9 settembre 1943-15 ottobre 1943.

MEDAGLIA D'ARGENTO

SCIUBA Vincenzo Amelio fu Eustachio, nato a Campo di Giove (L'Aquila) il 1° settembre 1904, partigiano combattente. — Sorpreso insieme ad elementi della propria Banda da preponderanti forze tedesche, con particolare sangue freddo e supremo sprezzo del pericolo reagiva prontamente ed evitava, così, l'accerchiamento dei suoi uomini, con i quali sferrato l'attacco, infliggeva gravi perdite all'aggressore.
Trovatosi nello scontro tra due fuochi, non perdeva la calma neppure quando un tedesco gli puntava sul petto la pistola, da cui non partiva il colpo solo perchè inceppatasi, e lo percuoteva duramente alla testa con il calcio dell'arma provocandogli una ferita profonda.
Egli raggiungeva poi la sua formazione e, riordinatala, riprendeva la lotta.
Liberata la zona, ristabiliva con il suo prestigio l'ordine e la legalità nell'intero territorio di Sulmona. — Campo di Giove (Sulmona), 18 ottobre 1943.

(6238)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1492.
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituita dalle seguenti:

« L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione ».

Art. 2.

Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero dell'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1493.

Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione.

Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494.

Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Tabelle organiche*).

I ruoli organici del personale di educazione e di sorveglianza degli istituti di prevenzione e di pena di cui ai quadri 27 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono rispettivamente sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 2.

(*Attribuzioni del personale di rieducazione*).

Il personale di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.

Art. 3.

(*Attribuzioni del personale di sorveglianza*).

Il personale di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.

Art. 4.

(*Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe*).

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti

alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 5.

(*Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione*).

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti

1) certificato generale del casellario giudiziario;

2) certificati dei carichi pendenti

Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.

Art. 6.

(*Titolo e modalità di valutazione*).

L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

Art. 7.

(*Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza*).

Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova attitudinale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali.

Art. 8.

(*Prova attitudinale*).

La Commissione esaminatrice valuta la attitudine dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 9.

(*Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza*).

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova attitudinale.

L'attitudine è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e composta dal direttore dell'Ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Art. 10.

(*Obbligo di pernottamento e mensa*).

Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, può essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi.

Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti.

Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento può essere disposto il pernottamento nei locali a ciò destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio è gratuito.

Art. 11.

(*Assegnazione di alloggi*).

Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate.

Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualica non inferiore a quella di primo aiutante.

Art. 12.

(*Rinvio ad altre norme*).

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli di rieducazione e di sorveglianza si applicano le disposizioni dei regi decreti 4 aprile 1939, n. 691, e 30 luglio 1940, n. 2041, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

(*Norme transitorie*).

I censori aggiunti, gli istitutori e gli istitutori aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero nominati o promossi a seguito di concorso o di scrutinio in corso di espletamento alla data predetta, assumono rispettivamente, anche se in soprannumero, le qualifiche di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto.

I censori che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni nella qualifica, e che conseguano la promozione a censore dirigente di seconda classe nel primo scrutinio per merito comparativo espletato dopo la en-

trata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a censore dirigente di prima classe quando abbiano maturato diciotto mesi di anzianità nella qualifica.

Gli aiutanti di seconda classe e gli aiutanti aggiunti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupano posti eccedenti l'organico fissato con la tabella *B* annessa alla presente legge, sono mantenuti, anche se in soprannumero, nelle rispettive qualifiche.

Art. 14.

(*Onere finanziario*).

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1962-63 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI RIEDUCAZIONE

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Censore dirigente di prima classe	N. 6
402	Censore dirigente di seconda classe	» 24
325	Censore	» 30
271	Primo educatore	» 40
229	Educatore	» } 60
202	Educatore aggiunto	» }

TABELLA *B*

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Aiutante capo	N. 6
271	Aiutante principale	» 15
229	Primo aiutante	» 34
202	Aiutante di prima classe	» }
180	Aiutante di seconda classe	» } 140
157	Aiutante aggiunto	» }

LEGGE 10 ottobre 1962, n. **1495**.

Ulteriore autorizzazione di spesa per il pagamento di lavori eseguiti per l'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il pagamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti, di opere già eseguite per la costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) ed oneri connessi, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 560 milioni nell'esercizio 1961-62 e per lire 1.440 milioni nell'esercizio 1962-63.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi e 560 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, sarà provveduto con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 13 ottobre 1962, n. **1496**.

Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

L'Associazione è rappresentata dal presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo è composto dal presidente generale, dal vice presidente generale e da dodici consiglieri.

Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta

del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la difesa; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri della sanità, della difesa, dell'interno e del tesoro, scelti tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Art. 3.

Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce rossa è istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile è nominata dal Presidente generale dell'Associazione.

Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato è istituita una Sezione femminile.

L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 4.

Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 1 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; l'articolo 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.

Art. 5.

Il presidente generale dell'Associazione è equiparato come rango al grado di generale di Corpo d'armata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — ANDREOTTI

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 ottobre 1962, n. **1497**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e tuttora in soprannumero, sono ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per la promozione al grado o alla qualifica superiore a quello da essi rivestito, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'ente di assegnazione e, qualora dichiarati idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni posto di organico vacante da conferire in ciascun grado o qualifica.

I dipendenti stessi conseguiranno le promozioni successive, in soprannumero, in proporzione di un profugo per ogni tre posti di organico vacanti da conferire per il corrispondente grado o qualifica.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità, nel grado o nella qualifica, necessaria per l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nei precedenti commi, è valutato il servizio prestato presso l'ente di provenienza.

Qualora il numero dei posti da conferire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia inferiore a tre o a un multiplo di tre, la proporzione prevista nel secondo comma è raggiunta, o completata, in occasione delle successive promozioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni alla qualifica più elevata dei ruoli assimilabili alle carriere direttive e di concetto del personale statale per la quale sia previsto un solo posto.

Art. 2.

Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine, in applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono riaperti per eguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:

« Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso enti locali diversi dalle aziende stesse, è considerato, a tutti gli effetti, di ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con la qualifica di organico che sarà determinata dal Ministero dell'interno, qualora essa non risulti dal provvedimento ministeriale di collocamento ».

Art. 4.

Per il personale di cui all'articolo precedente, ai fini della partecipazione agli scrutini e ai concorsi interni per promozione indicati nell'articolo 1, è considerato utile il servizio non di ruolo prestato presso l'ente di assegnazione.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti dei dipendenti profughi collocati a riposo nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957 e quella della presente legge.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico degli enti interessati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *Il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 ottobre 1962, n. 1498.

Modifica all'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda da lire 10.000 fino a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce. Non è ammessa la definizione in via amministrativa.

In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'articolo 99 del Codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.

Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto.

Il Prefetto, valutate le circostanze, può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.

Durante il periodo di sospensione l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — COLOMBO — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1499.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale « a disposizione » promosso al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione.

Art. 2.

La tabella *A* relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, modificata per l'Arma dei carabinieri dalla legge 23 marzo 1958, n. 292, è sostituita dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo speciale per mansione di ufficio è stabilito in anni 61.

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53, e 49.

Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale . . . 59
maresciallo maggiore . . . 56
maresciallo capo e maresciallo di alloggio . 55
brigadiere 54

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

Art. 6.

Negli organici del personale di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei militari raggiunti nell'anno stesso dai limiti di età vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa per il personale dell'Esercito, Marina e Aeronautica e con decreto del Ministro per le finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza. Per l'Aeronautica le eccedenze possono essere internamente utilizzate nel grado di sergente maggiore.

All'assorbimento si fa luogo nel termine massimo di 10 anni.

Art. 7.

All'onere di lire 810 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 113 (lire 180 milioni), n. 117 (lire 150 milioni), n. 140 (lire 134 milioni), n. 153 (lire 166 milioni) e n. 220 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e dei capitoli n. 83 (lire 7 milioni), n. 89 (lire 70 milioni), n. 90 (lire 13 milioni), n. 92 (lire 30 milioni) e n. 98 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *Il Guardasigilli:* BOSCO

TABELLA N. 1

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei carabinieri	Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Servizi tecnici: Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	—	65
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	—	63
Colonnello	60	57	60	61
Tenente colonnello	58	56	59	59
Maggiore	57	54	58	58
Capitano	54	50	54	54
Subalterni	50	48	52	50

Nota. — Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di tre anni per il grado di colonnello e di due per gli altri gradi.

Ai capitani già appartenenti ai ruoli degli ufficiali con carriera limitata delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applica il limite di età di anni 54.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e all'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 56 e anni 61.

TABELLA N. 2

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato maggiore		Armi navali		Genio navale		Corpo sanitario		Commissariato capitanerie di porto		C.E.M.M.
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e tenente generale	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e maggiore generale	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e colonnello	56	—	59	—	59	—	61	61	61	—	—
Capitano di fregata e tenente colonnello	55	59	57	59	57	59	59	59	59	59	—
Capitano di corvetta e maggiore	52	58	54	58	54	58	58	58	58	58	—
Tenente di vascello e capitano	47	54	52	54	52	54	54	54	54	54	61
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	59

Nota. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il limite di età di anni 61.

TABELLA N. 3

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma Aeronautica				Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo Sanitario Aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	60	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	58	—	65	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	57	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	55	—	61	—	59	—	61	61	61
Tenente colonnello	54	56	59	—	57	59	59	59	59
Maggiore	51	54	58	—	54	58	58	58	58
Capitano	47	51	54	61	52	54	54	54	54
Subalterni	45	47	50	59	48	50	50	50	50

Nota. — Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è in tutti gradi, di anni 59.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli ufficiali maestri di scherma della Aeronautica si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 61 e di anni 56.

TABELLA A

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO

FORZA ARMATA	Arma, Corpo, ruolo servizio o categoria	Gradi	Età	Note
Esercito . . .	Arma dei carabinieri	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale	59	
		Maresciallo maggiore	56	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	55	
		Brigadiere . . .	54	
	Altre Armi . . .	Tutti . . .	56	
Marina . .	Tutte le categorie	Tutti . .	53	Per i sottufficiali delle categorie portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limite di età è di anni 56.
Aeronautica .	Ruolo naviganti	Tutti . .	49	
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie	Tutti .	56	

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Estensione del riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Massa (Massa Carrara).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione n. 54 del 14 aprile 1959, con la quale il Consiglio comunale di Massa (Massa Carrara) propone che il riconoscimento di stazione di soggiorno — conferito ad una parte del territorio del Comune con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 aprile 1929 e successive integrazioni e modificazioni — venga esteso ad altre zone del Comune stesso, con l'attribuzione anche delle qualifiche di cura e di turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Massa non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento di stazione di soggiorno, conferito ad una parte del territorio del comune di Massa con decreto ministeriale 25 aprile 1929 e successive integrazioni e modificazioni, è esteso alla restante parte del territorio del Comune stesso, con esclusione delle zone destinate ad industrie nonchè delle frazioni Forno, Cagliella-Casette, Mirteto e Romagnano.

Art. 2.

All'intero territorio compreso nella nuova circoscrizione della stazione, di cui all'art. 1, sono riconosciute anche le caratteristiche di turismo.

Il Prefetto di Massa Carrara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6219)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fermo (Ascoli Piceno) in data 22 luglio 1960, n. 80, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art 1.

All'intero territorio del comune di Fermo (Ascoli Piceno) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dello intero territorio del comune di Fermo, è istituita la Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Ascoli Piceno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6220)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.
Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Vibo Valentia (Catanzaro).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 luglio 1958, con il quale all'intero territorio del comune di Vibo Valentia (Catanzaro) è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni,

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1961 n. 95, con la quale il Consiglio comunale di Vibo Valentia propone che all'intero territorio del Comune venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Vibo Valentia (Catanzaro) amministrato, per il conseguimento delle finalità turistiche, dalla Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Vibo Valentia.

Il Prefetto di Catanzaro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6218)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1962.
Nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale, ottenuti nella campagna 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina delle Commissioni per la perizia dei tabacchi di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1961;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale, ottenuti nella campagna 1961, sono costituite le seguenti Commissioni di perizia le quali singolarmente, a seconda delle varietà e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, effettueranno la valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'Amministrazione ovvero presso i Magazzini generali dei concessionari:

a) *per i tabacchi di tipo Kentucky, Bright Beneventano, Subtropicali, Tropicali, nonchè relativi ibridi, derivati e similari*:

I Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro effettivo;

Santucci dott. Francesco, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

III Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Fedrizzi dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

IV Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente.

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

V Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di

categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

b) *per i tabacchi di tipo Burley, Maryland, Nostrano, nonchè relativi ibridi, derivati e similari*:

I Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro effettivo;

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Fedrizzi dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

III Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Santucci dott. Francesco, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

IV Commissione di perizia:

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Poggi dott. Alberto, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Brighigna dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

V Commissione di perizia:

Bertelli dott. Renato, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Avitabile ing. Luigi, ispettore generale tecnico in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro effettivo;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

Lo Jacono ing. Pietro, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei cancessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

c) *per i tabacchi di seme levante*:

Commissioni di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Lecce ed Ancona:

I Commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale, membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni Tabacchi, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione di perizia:

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni Tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Commissioni di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Benevento, Cava dei Tirreni, Firenze, Palermo, Roma e Sassari:

I Commissione di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Monai rag. Giorgio, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente effettivo;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Fedrizzi dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro effettivo;

Montanari dott. Luciano, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro effettivo;

De Querquis dott. Francesco, dottore agronomo iscritto all'albo dei dottori agronomi di Lecce, designato dall'Associazione Produttori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale, membro supplente;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Monai rag. Giorgio, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Le Commissioni superiori di perizia che dovranno procedere alla valutazione dei tabacchi di cui all'articolo 1, in magazzini od uffici dell'Amministrazione ovvero nel magazzino generale del concessionario, nel caso che non sia raggiunta l'unanimità di voti da parte della Commissione incaricata della perizia o che il concessionario non accetti il risultato della perizia stessa, sono rispettivamente costituite come appresso:

A) *Per i tabacchi di tipo Kentucky, Bright, Beneventano, sub-tropicali, Tropicali, nonchè relativi ibridi, derivati e similari:*

I Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro,

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe, in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione superiore di perizia:

Chiesa dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo:

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

B) *Per i tabacchi di tipo Burley, Maryland, Nostrano, nonchè relativi ibridi, derivati e similari:*

I Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

II Commissione superiore di perizia:

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Gobbi Dino, capo tecnico di 1ª classe, in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente.

C) *Per i tabacchi di seme levante:*

Commissioni superiori di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Lecce ed Ancona:

I Commissione superiore di perizia:

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Giaccari Romolo, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione superiore di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Fenizia dott. Vittorio, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Ferrari dott. Luigi, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Martignano Salvatore, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Giaccari Romolo, perito principale di 1ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Commissioni superiori di perizia dei tabacchi prodotti e lavorati nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali di Benevento, Cava dei Tirreni, Firenze, Palermo, Roma e Sassari:

I Commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

II Commissione superiore di perizia:

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, presidente;

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, membro;

Giovannella ing. Giuseppe, direttore di stabilimento di 1ª classe in servizio attivo Manifatture tabacchi, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario effettivo;

Santangelo Giuseppe, perito aggiunto di 2ª classe in servizio attivo Coltivazioni tabacchi, segretario supplente, od, in sua vece, un altro impiegato dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 3.

Ai fuzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espleteranno le mansioni di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni, da porre a carico del Capitolo 35, art. 3 del corrente esercizio o del corrispondente Capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1962
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 140. — FERRUCCI

(6201)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1962.

Modalità per il rimborso della quota di spesa per gli interventi ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per la riparazione di alloggi danneggiati dal terremoto del 21 agosto 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, per dare alloggio alle famiglie rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, nelle località colpite dal terremoto del 21 agosto 1962;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa che sosterrà il Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici danneggiati dalla succitata calamità naturale;

Ritenuto che detti lavori di riparazione saranno limitati ad un importo massimo di spesa di lire un milione per ogni unità abitativa;

Decreta:

Art. 1

I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza della predetta calamità, nelle zone interessate, sono tenuti al rimborso della spesa che sosterrà il Ministero dei lavori pubblici, nella misura del cinque per cento nel caso che essa non superi l'importo di L. 500.000 per ciascun alloggio e nella misura del dieci per cento nel caso che la spesa superi le L. 500.000, col limite, suindicato, di L. 1.000.000.

Il rimborso, nelle misure anzidette, sarà dovuto dai proprietari (persone fisiche) degli immobili riparati d'ufficio, rimanendo fermo il rimborso totale della spesa nel caso che gli alloggi stessi risultino appartenere a persone giuridiche (Enti o Società commerciali varie).

Art. 2.

Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali senza interessi.

Art. 3.

Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del Codice civile, sugli immobili nei quali siano stati eseguiti i lavori di riparazione da iscriversi d'ufficio a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(6258)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Dipendenti Cantieri Navali », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che con sentenza depositata il 27 agosto 1962, il Tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Società cooperativa di consumo « Dipendenti Cantieri Navali », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli);

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « *Dipendenti* Cantieri Navali », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita con atto 8 marzo 1944 del notaio Schettino Catello, è ammessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Il prof. Nicola Potito è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6228)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6166)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961 n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937 n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di lire 2,30%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli.

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6162)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1962.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi sulle seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, approvate con decreto ministeriale 7 marzo 1962, presentati dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona:

Cat. A. (M-F) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Cat. Ac. (M-F) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Cat. 2h Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 20 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6158)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1962.

Sostituzione di due componenti esperti della Commissione nazionale per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1962, concernente la costituzione della Commissione nazionale per la programmazione economica, con il quale, fra gli altri, sono stati chiamati a far parte della Commissione stessa, in qualità di esperti, il prof. Alessandro Molinari ed il dott. Aldo Bonomi;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Alessandro Molinari, deceduto, e del dott. Aldo Bonomi, dimissionario;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione nazionale per la programmazione economica in qualità di esperti:

il dott. Claudio Napoleoni, in sostituzione del professore Alessandro Molinari;

il prof. Luigi Perdisa, in sostituzione del dott. Aldo Bonomi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1962

Il Ministro: LA MALFA

(6224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.

Il 18 ottobre 1962, in base ad autorizzazione disposta con la legge 12 luglio 1962, n. 1111, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.

In conformità al disposto dell'art. 13, la suddetta Convenzione è entrata in vigore il 18 ottobre 1962.

(6217)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Aree fiancheggianti il poligono di tiro a segno », sito in comune di Reggio Emilia.

Con decreto interministeriale n. 227 del 20 novembre 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Aree fiancheggianti il poligono di tiro a segno », sito in comune di Reggio Emilia, riportato in catasto al foglio n. 93, particella n. 4537; foglio n. 105, particelle nn. 4767, 4772 e 4769 (parte) della superficie complessiva di mq. 3517.

(6127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tranquillo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 ottobre 1962, il rag. Igino Desiati è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Monte Tranquillo », con sede in Pescasseroli (L'Aquila), in sostituzione del rag. Carlo Simongini, deceduto.

(6023)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fanti d'Italia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 ottobre 1962, l'avv. Augusto Lione è stato nominato commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa di produzione e lavoro « Fanti d'Italia », con sede in Roma, in sostituzione del sig. Carlo Puccini, deceduto.

(6144)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa edilizia « Logudoro », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1962, il rag. Guglielmo Gaiba è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 Codice civile, liquidatore della Società cooperativa edilizia « Logudoro », con sede in Roma, già sciolta con deliberazione dell'assemblea in data 26 settembre 1958, in sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra Eleonora Bandini.

(6145)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 settembre 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 30 settembre 1962 al 31 gennaio 1963.

(6019)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1962 i poteri conferiti al rag. Gustavo Bottazzi, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno), sono stati prorogati dal 12 ottobre 1962 al 12 gennaio 1963.

(6216)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 1° aprile 1959 dal prof. Andrea Salvo Messina avverso la lettera 18 marzo 1959, n. 1/132859/Fs del direttore generale delle poste e telecomunicazioni, con la quale gli venne comunicata l'impossibilità di nominarlo membro della Commissione esaminatrice dei concorsi banditi con decreto ministeriale 30 giugno 1958.

(6125)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare dall'Amministrazione comunale di Sava (Taranto) la donazione di un terreno.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62471 del 22 ottobre 1962 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione comunale di Sava (Taranto) la donazione di un terreno sito in Sava (Taranto), del periziato valore di L. 650.000 e della superficie di mq. 664, distinto in catasto da porzione della particella 227, al foglio n. 15 allibrato alla partita n. 694, intestata al comune di Sava, confinante a nord con la via Ciro Menotti, ad est con la via Carlo Pisacane, a sud con l'appezzamento di proprietà Miccoli Arcangelo e ad ovest con la via Quinto Ennio.

(6202)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare dall'Amministrazione comunale di Corleone (Palermo) la donazione di un terreno.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62789 del 22 ottobre 1962, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Corleone (Palermo) di un terreno, sito in Corleone (Palermo), del periziato valore di L. 1.715.000, della superficie di mq. 1500, distinto in catasto al foglio n. 37, part. n. 46-F, confinante a nord con la progettata strada che si staccherà dalla via Vicinale Punzonotto ai confini del terreno degli eredi Bentivegna, ad est con terreno dell'INAM in via di cessione, a sud con progettata strada, in prolungamento di quella esistente, tra l'Ospedale circoscrizionale e l'edificio scolastico di 25 aule, ad ovest con progettata strada parallela al muro di cinta di detto Ospedale.

(6191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Chieti

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1962, numero 23513/7333, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Sanctis Luigi, nato in Casalincontrada il 12 novembre 1900, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Chieti, estesa mq. 750, riportata in catasto alla particella n. 128 (a frazionare per mq. 750) del foglio di mappa n. 55 del comune di Chieti e nella planimetria tratturale con il n. 128-*b*.

(6169)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Muson Vandura », con sede in Camposampiero (Padova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 32646' in data 22 ottobre 1962, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Muson Vandura », con sede in Camposampiero (Padova), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 31 maggio 1959 e approvato dal Commissario governativo dell'Ente in data 4 gennaio 1961.

(6189)

Costituzione del Consorzio irriguo e di bonifica Canale Corfinio secondo, con sede in Raiano (L'Aquila)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1962 al registro n. 16, foglio n. 12, è stato costituito il Consorzio di bonifica fra proprietari di terreni ricadenti in comune di Raiano (L'Aquila), denominato « Consorzio irriguo e di bonifica Canale Corfinio secondo », con sede in Raiano, respingendosi nel contempo le opposizioni dei comuni di Roccacasale, Pratola Peligna, Prezza, Corfinio e Vittorito, del Consorzio di bonifica Canale Corfinio e di due gruppi di ditte di Pratola Peligna, presentate avverso la costituzione stessa.

(6077)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di specializzazione

Il dott. Zoccolante Mario, nato a Penne il 1° marzo 1918 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di specializzazione in clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6193)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 30 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,66	620,72	620,74	620,76	620,60	620,65	620,78	620,65	620,68	620,60
$ Can.	576,62	576,70	577 —	576,85	576,10	576,70	576,85	576,70	576,75	576,75
Fr. Sv.	143,80	143,79	143,80	143,82	143,77	143,71	143,85	143,75	143,73	143,80
Kr. D.	89,65	89,68	89,69	89,66	89,55	89,66	89,665	89,65	89,68	89,70
Kr. N.	86,79	86,80	86,81	86,79	86,70	86,77	86,78	86,80	86,77	86,77
Kr. Sv.	120,50	120,475	120,42	120,44	120,25	120,45	120,45	120,45	120,46	120,45
Fol.	172,07	172,02	172 —	172,035	172,05	171,98	172,05	172 —	171,98	171,95
Fr. B.	12,47	12,42	12,477	12,475	12,4725	12,47	12,4725	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,63	126,70	126,69	126,69	126,62	126,67	126,69	126,70	126,69	126,69
Lst.	1738,48	1738,65	1738,90	1738,75	1738,25	1738,85	1738,70	1738,95	1739 —	1738,70
Dm. occ.	154,82	154,80	154,785	154,79	154,70	154,90	154,78	154,90	154,90	154,77
Scell. Austr.	24,05	24,035	24,03	24,03625	24,045	24,03	24,035	24,04	24,03	24,035
Escudo Port.	21,69	21,69	21,72	21,695	21,60	21,69	21,68	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 30 ottobre 1962

Rendita 5 % 1935	106,475
Redimibile 3,50 % 1934	92,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1962

1 Dollaro USA	620,77
1 Dollaro canadese	576,85
1 Franco svizzero	143,835
1 Corona danese	89,662
1 Corona norvegese	86,785
1 Corona svedese	120,445
1 Fiorino olandese	172,042
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,69
1 Lira sterlina	1738,725
1 Marco germanico	154,785
1 Scellino austriaco	24,036
1 Escudo port.	21,687

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a centocinquantasei posti di operaio in prova nel ruolo degli operai permanenti

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, istitutivo della pianta organica degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 358, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità, per immediate esigenze di servizio, di indire un concorso per la nomina di un congruo numero di operai da adibire a taluni mestieri per i quali è particolarmente avvertita carenza di personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a centocinquantasei posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici così ripartiti:

a) per operai di 1ª categoria (specializzati - coeff. 167):

capidraga	10
capi pontoni di sollevamento	3
capo macchinista natanti	8
conduttori patentati di caldaie a vapore oltre 150 HP	6
motorista	5
saldatore elettrico	2
	34

b) per operai di 2ª categoria (qualificati coeff. 157):

conducenti di automezzi	10
dragatori	4
caporimorchiatori	5
capo pontone	2
palombari	2
fuochista marittimo	4
	27

c) per operai di 3ª categoria (comuni coeff. 151):

marinai naviganti	35
manovali specializzati	10
scandagliatori	16
aiuti tipografi	5
aiuto elettricisti	5
aiuto idraulico	1
aiuto fabbro	1
aiuto meccanici	3
aiuto falegname	5
guardiani	5
	86

d) per operai di 4ª categoria (manovali coeff. 148):

manovali comuni	9

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza della 5ª classe elementare.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operai coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

2) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non è prescritto alcun limite di età per gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione III, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportato alcuna);

5) di aver conseguito la licenza della 5ª classe elementare, specificando il nome della scuola e la data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno altresì:

a) indicare il loro preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

Il Ministero dei lavori pubblici non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non avere precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Nella domanda gli aspiranti dovranno, infine, precisare la categoria e la qualifica di mestiere per le quali intendono concorrere.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Coloro che chiedono di concorrere per le qualifiche di capidraga, capi pontone di sollevamento, capi macchinisti natanti, dragatori, capi rimorchiatori, capi pontone, palombari, fuochista marittimo, marinai naviganti e scandagliatori dovranno indicare la matricola di iscrizione fra la gente di mare con la relativa qualifica; coloro che chiedono di concorrere per le qualifiche di conduttori di caldaie a vapore oltre 150 HP e di conducenti di automezzi dovranno indicare gli estremi della relativa patente.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso per i posti della 1ª e della 2ª categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto. I risultati di tali prove od esperimenti, serviranno di base per la formazione della relativa graduatoria di merito.

Le modalità di svolgimento delle anzidette prove, che avranno luogo in Roma, saranno rese note ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

Le graduatorie degli aspiranti al concorso per i posti di 3ª e 4ª categoria saranno formate dall'apposita Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio comparativo concernente i requisiti attitudinali dei singoli candidati e i titoli dei candidati medesimi secondo i criteri che saranno predeterminati dalla Commissione stessa per i vari mestieri. A tal fine gli aspiranti saranno convocati a Roma, presso la sede ministeriale, ed invitati a produrre titoli professionali e di altro genere di cui sono in possesso.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di accertare, prima della nomina l'idoneità fisica dei vincitori in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 7.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti ai posti della 1ª e della 2ª categoria e per la valutazione dei requisiti attitudinali e dei titoli degli aspiranti ai posti della 3ª e della 4ª categoria saranno nominate distinte Commissioni giudicatrici, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Art. 8.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali, e per tornare alla propria residenza non competerà alcun rimborso di spese.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90, un terzo dei posti messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili) rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamati a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato di licenza della quinta classe elementare, rilasciato sulla prescritta carta da bollo dell'istituto scolastico presso il quale la licenza è stata conseguita;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato in carta da bollo da L. 100, da un medico militare, oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la natura ed il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li renderanno idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno altresì produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 12.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 11; purchè da

ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 13.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 11 un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1962
Registro n. 36 Lavori pubblici, foglio n. 331

ALLEGATO *A*

Schema semplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviare in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando.

Al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione III, Sez. 2ª. — ROMA

Il sottoscritto residente in (provincia di .) via n. presa visione del bando di concorso a centocinquantasei posti di operaio nei ruoli di codesta Amministrazione di cui al decreto ministeriale 13 agosto 1962, chiede di essere ammesso al concorso stesso per i posti di categoria e per il mestiere di (1)

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (provincia di . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali di (2) . .;

4) non ha riportato condanne penali (3) .;

5) è in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita presso in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .;

7) ha diritto (4) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè .

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data

Firma (5)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) Coloro che intendono partecipare al concorso per più di un mestiere devono presentare separate domande.

Coloro che chiedono di concorrere per le qualifiche di capi draga, capi ponti di sollevamento, capi macchinisti natanti, dragatori, capi rimorchiatori, capi pontone, palombari, fuochista marittimo, marinai, naviganti e scandagliatori dovranno indicare la matricola di iscrizione fra la gente di mare con la relativa qualifica; coloro che chiedono di concorrere per le qualifiche di conduttori di caldaie a vapore oltre 150 HP e di conducenti di automezzi dovranno indicare gli estremi della relativa patente. Questi ultimi devono essere in possesso almeno della patente civile di guida categoria C.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

(5992)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.